

Milano, 6 maggio 2020

STATO DELL'ARTE DELLE INIZIATIVE RELATIVE AI FINANZIAMENTI DI IMPRESE E  
PRIVATI

Decretazione d'urgenza, prassi e accordi dell'Associazione Bancaria Italiana

\*\*\*\*\*

In vista dell'imminente emanazione del prossimo provvedimento del Governo italiano, atteso per la settimana in corso, abbiamo ritenuto opportuno riesaminare le misure a sostegno delle imprese e dei privati in tema di garanzie concesse per i finanziamenti, di agevolazioni per l'acquisto della prima casa e di moratoria per le rate di prestiti, mutui e *leasing*, sino ad oggi varate con il Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità, rispettivamente d.l. 18/2020 e d.l. 23/2020 e in vigore dal 17 marzo e dal 9 aprile 2020<sup>1</sup>.

In particolare, in queste settimane sono state emanate diverse circolari esplicative dall'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") nonché stipulati accordi tra quest'ultima e associazioni rappresentative dell'impresa italiana, dei consumatori e dei lavoratori. Riteniamo pertanto di interesse per la nostra clientela un nuovo documento che riprenda quanto già riportato nella nostra precedente produzione, aggiornato e integrato con tali prassi così da facilitare la comprensione dello stato dell'arte e di come la prossima decretazione d'urgenza potrà impattare sul sistema attuale.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che Studio Danovi Professionisti Associati ha già pubblicato un commento su ciascun provvedimento, oltre ad un *vademecum* – all'indomani del Decreto Cura Italia – focalizzato sulle procedure per ottenere la sospensione dei finanziamenti prevista da quel provvedimento; tutta la documentazione è pubblicata nella sezione *Knowledge Sharing* del sito [www.danovi.com](http://www.danovi.com); il presente focus è il naturale aggiornamento delle relative sezioni dedicate alle misure finanziarie.

*DISCLAMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 5 maggio 2020. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l'applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato.*

## Sommario

IMPRESE – GARANZIE SU FINANZIAMENTI .....	3
<i>Garanzia del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese (art. 13 Decreto Liquidità) .....</i>	<i>3</i>
Agevolazioni e deroghe alla disciplina ordinaria della garanzia .....	3
Finanziamenti con durata 72 mesi e limite di ammontare (2x salari / 25% fatturato / capitale di esercizio e costi di investimento 12-18 mesi) - art. 13, co. 1 lett. c) e d) - .....	5
Nuovi finanziamenti a PMI, professionisti e autonomi fino a 25.000 euro - art. 13, co. 1 lett. m).....	6
Operazioni di rifinanziamento del debito - art. 13, co. 1 lett. e).....	7
Concessione garanzia su operazioni già perfezionate .....	7
Le imprese in crisi .....	8
Ulteriori precisazioni.....	10
<i>Garanzia erogata da SACE (art. 1 Decreto Liquidità).....</i>	<i>12</i>
Finalità, garante, oggetto e dotazione.....	12
Piccole e Medie Imprese: il rapporto tra la garanzia SACE e il Fondo centrale di garanzia per le PMI...12	
Caratteristiche della Garanzia SACE.....	14
IMPRESE - MORATORIA SUI FINANZIAMENTI .....	18
<i>La sospensione delle rate e dei canoni prevista dal Decreto Cura Italia (Art. 56 Decreto Cura Italia) .....</i>	<i>18</i>
<i>L'Accordo per il Credito ABI – sospensione e allungamento “Imprese in Ripresa 2.0”.....</i>	<i>22</i>
PRIVATI - AGEVOLAZIONI RELATIVE A FINANZIAMENTI E MUTUI.....	23
<i>Estensione e agevolazioni al ricorso al fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “fondo Gasparrini”) (art. 54 Decreto Cura Italia e art. 12 Decreto Liquidità) .....</i>	<i>23</i>
<i>Accordo ABI – Associazioni sindacali per l’anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali .....</i>	<i>25</i>
<i>Accordo ABI – Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid-19.....</i>	<i>26</i>

## Imprese – Garanzie su finanziamenti

*Garanzia del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese (art. 13 Decreto Liquidità)*

### **AGEVOLAZIONI E DEROGHE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLA GARANZIA**

L'art. 13 del Decreto Liquidità abroga l'art. 49 del Decreto Cura Italia - d.l. 18/2020 e riscrive la normativa in deroga rispetto alle disposizioni che regolano il Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese<sup>2 3</sup>, prevedendo sia condizioni generali ancora più favorevoli di quelle

---

<sup>2</sup> In via preliminare occorre ricordare che le PMI sono individuate ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE: (i) la **microimpresa** è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; (ii) la **piccola impresa** è costituita da imprese che anno meno di 50 occupati e un fatturato totale/annuo di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; (iii) la **media impresa** è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro/annuo di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Ai fini del calcolo di detti dati è necessario peraltro distinguere le **imprese autonome** (ossia non identificabili come collegate o associate), le **imprese associate** (ossia imprese non identificabili come collegate e tra le quali esista una relazione per la quale la cd. “impresa a monte” detenga, da sola o con altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto della cd. “impresa a valle”) ed infine le **imprese collegate** (ossia imprese tra le quali esista una delle seguenti relazioni (i) detenzione della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci; (ii) diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza; (iii) diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di un contratto concluso o dello statuto della controllata; (iv) controllo da parte di un'impresa azionista o socia di un'altra impresa, in virtù di un accordo stipulato con quest'ultima, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima). Ai fini del calcolo dei requisiti per poter considerare un'impresa come micro, piccola o media, si utilizzano i seguenti criteri: 1) per le imprese autonome i dati vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa; 2) per le imprese associate o collegate i dati sono determinati (a) sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell'impresa; (b) ai dati del punto precedente vengono sommati quelli delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle; (c) ai dati dei punti a) e b) si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

<sup>3</sup> Il Fondo è stato istituito in forza dell'art. 2, co. 100, lett. a) della l. 662/1996 presso il MedioCredito Centrale (istituto che rappresenta anche il “Gestore” del Fondo, una rete temporanea di imprese costituita da MedioCredito Centrale stesso, Mediocredito Italiano, Artigiancassa, MPS Capital Services e ICPBI) ed è finalizzato a fornire garanzie agli istituti di credito sui finanziamenti erogati alle PMI. Tutte le informazioni e modalità operative del fondo sono chiarite sul sito internet istituzionale: <https://www.fondidigaranzia.it/>

Il Fondo è suddiviso in una serie di sezioni a carattere territoriale, settoriale o infine destinate a specifiche tipologie di finanziamento. Inoltre, non tutte le imprese e i tipi di finanziamento sono ammessi alla garanzia: dipende fondamentalmente dal settore economico e dalle caratteristiche dell'intervento (si rimanda al sito istituzionale già menzionato per relativi approfondimenti).

Per un approfondimento della disciplina ordinaria del Fondo si rinvia al nostro vademecum sulle misure per la sospensione di finanziamenti e leasing, pubblicato nella sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito internet [www.danovi.com](http://www.danovi.com).

previste a marzo, sia un set di condizioni particolari per finanziamenti aventi specifiche caratteristiche.

La tabella che segue riassume i tratti caratteristici della misura anche in relazione alle modifiche che sono state introdotte dal Decreto Liquidità.

<b>GRATUITÀ</b>	La garanzia del Fondo viene rilasciata a titolo gratuito al ricorrere dei diversi presupposti.
<b>TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) imprese con numero di dipendenti <b>non superiore a 499</b> (quindi <b><u>anche imprese non PMI</u></b>);</li> <li>(ii) accedono anche imprese che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come <b>“inadempienze probabili”</b> o <b>“scadute o sconfinanti deteriorate”</b> ai sensi del par. 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia<sup>4</sup>, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020;</li> <li>(iii) accedono anche imprese ammesse alla <b>procedura di concordato con continuità aziendale</b> ex art. 186-bis l.f., che abbiano presentato un <b>piano attestato</b> ex art. 67 l.f. o che hanno stipulato un <b>accordo di ristrutturazione</b> ex art. 182-bis l.f. successivamente al 31 dicembre 2019<sup>5</sup>, purché, al 9 aprile 2020 (a) le esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come “esposizioni deteriorate”, (b) non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e (c) la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione in scadenza<sup>6</sup>;</li> <li>(iv) continuano invece ad essere <b>escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”</b><sup>7</sup>.</li> </ul>
<b>IMPORTO</b>	L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 mln. euro.

<sup>4</sup> Con riguardo ai “*crediti deteriorati*” la disciplina richiamata distingue tra: (i) sofferenze, ossia esposizioni verso soggetti insolventi o situazioni equiparabili; (ii) inadempienze probabili, quali posizioni diverse dalle sofferenze per cui la banca reputa probabile che il debitore non provveda al rimborso a meno del ricorso ad azioni da parte della banca stessa; (iii) esposizioni scadute o sconfinanti, le quali sono da considerarsi diverse dalle precedenti, scadute o eccedenti il fido da oltre 90 giorni ed oltre un limite di importo in relazione al debitore o all'operazione.

<sup>5</sup> V. infra il paragrafo dedicato: “

Le imprese in crisi”.

<sup>6</sup> Giusto richiamo all'art. 47 bis, co. 6, del regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio nella versione consolidata attualmente vigente (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20191225&from=EN>).

<sup>7</sup> V. nota 4.

<p><b>FINANZIAMENTI CON DURATA 72 MESI E LIMITE DI AMMONTARE (2X SALARI / 25% FATTURATO / CAPITALE DI ESERCIZIO E COSTI DI INVESTIMENTO 12-18 MESI) - ART. 13, CO. 1 LETT. c) E d) -</b></p>	<p>Per operazioni con durata <u>fino a 72 mesi</u> il cui importo totale <b>non può superare, <u>alternativamente</u>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>doppio della spesa salariale annua del beneficiario</b> (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) <u>per il 2019</u>, ovvero per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui <u>previsti</u> per i primi due anni di attività;</li> <li>• il <b>25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019</b>;</li> <li>• il <b>fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi</b>, nel caso di piccole e medie imprese, <b>e nei successivi 12 mesi</b>, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del d.P.R. 445/2000 – con responsabilità penale di dichiarazione mendace);</li> </ul> <p>la misura della garanzia rispetto all'ammontare dell'operazione finanziaria è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al <b>90%</b> per la garanzia <u>diretta</u> del Fondo;</li> <li>• al <b>100%</b> per la <u>riassicurazione</u> di un garante autorizzato (Confidi o altro)</li> </ul> <p>In caso di riassicurazione, le garanzie rilasciate dal garante autorizzato non devono garantire più del 90% dell'importo finanziato e non devono prevedere il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.</p> <p>Per le altre operazioni, quindi, restano fermi i limiti di copertura della disciplina ordinaria.</p>
<p><b>(continua) CUMULO DELLA GARANZIA DEL FONDO CON LA GARANZIA DEI CONFIDI</b></p>	<p>Per i finanziamenti di cui sopra, assistiti da garanzia diretta del Fondo, la quota non coperta (pari al 10%) può essere garantita da Confidi o altro garante autorizzato (ottenendo una integrale copertura del rischio per l'ente erogante) qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il beneficiario abbia ricavi non superiori a 3,2 mln. euro (la norma non precisa ma pare ragionevole desumere dalle altre disposizioni che il riferimento sia all'esercizio 2019) e autocertifichi ai sensi del d.P.R. 445/2000 che l'attività è stata danneggiata dall'emergenza; e</li> <li>• i prestiti non superino l'ammontare pari al 25% dei ricavi.</li> </ul> <p>Si segnala che la norma fornisce una definizione di "nuovo finanziamento"<sup>8</sup> senza tuttavia che tale concetto sia richiamato nel corpo della disposizione. È quindi possibile che il legislatore intendesse limitare l'agevolazione del cumulo in commento a tali nuovi finanziamenti.</p>

<sup>8</sup> Si ha nuovo finanziamento quando ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

**NUOVI  
FINANZIAMENTI A  
PMI,  
PROFESSIONISTI E  
AUTONOMI FINO A  
25.000 EURO - art.  
13, co. 1 lett. m)**

Per i finanziamenti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- limite massimo di euro 25.000;
- siano “nuovi finanziamenti”<sup>9</sup>;
- beneficiari PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- l’attività del beneficiario sia stata danneggiata dall’epidemia Covid-19 (autocertificato *ex art 47 d.P.R. 445/2000*, con rilevanza penale per false dichiarazioni);
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
- durata fino a 72 mesi;
- importo comunque non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda della garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione *ex art. 47 d.P.R. 445/2000* – e quindi con rilevanza penale per false dichiarazioni),

sono previste le seguenti agevolazioni nell’ottenimento della garanzia del Fondo:

- la misura della garanzia rispetto all’ammontare dell’operazione finanziaria è aumentata al 100% sia in forma diretta sia in riassicurazione;
- il tasso di interesse **applicato al finanziamento** (si noti bene che è una delle poche previsioni del Decreto Liquidità riferita non tanto al costo della garanzia ma al costo del finanziamento garantito), nel caso di garanzia diretta, o il premio **complessivo** di garanzia, nel caso di riassicurazione, deve essere determinato tenuto conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e **comunque non può essere superiore** ad un tasso, oggi pari **all’1,88%**, variabile in quanto parametrato al tasso di Rendistato<sup>10</sup>;
- ai soli fini della ammissione alla garanzia non viene valutato il merito di credito del beneficiario; va da sé che, a fronte della copertura del 100% dell’ammontare, è ragionevole attendersi una minor rigidità dell’istituto erogante riguardo la propria valutazione; l’ente erogante provvederà comunque ad una istruttoria formale sui requisiti di ammissibilità sopra elencati;
- la concessione della garanzia è automatica: dopo aver trasmesso la domanda al Fondo, l’ente erogante può procedere all’erogazione senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> V. nota 8. La disposizione specifica inoltre che, nei casi di cessione o affitto d’azienda con prosecuzione dell’attività, ai fini della valutazione del carattere di “novità” si considera anche l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

<sup>10</sup> Il tasso o il premio complessivo di garanzia **non dovrà** comunque **essere superiore** al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5

<p><b>OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO - art. 13, co. 1 lett. e)</b></p>	<p>Sono ammessi finanziamenti nel contesto di <b>operazioni di rinegoziazione</b> del debito del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• misura massima della garanzia pari all'80% nel caso di garanzia diretta e 90% nel caso di riassicurazione dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dell'80%;</li><li>• il finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di <b><u>credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.</u></b></li></ul>
<p><b>CONCESSIONE GARANZIA SU OPERAZIONI GIÀ PERFEZIONATE</b></p>	<p>È ammessa la concessione di garanzia su operazioni finanziarie <b><u>già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi</u></b> dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020.</p> <p>L'ente finanziatore <b><u>è tenuto a ridurre il tasso di interesse applicato</u></b> per ottenere la concessione della garanzia; tale riduzione deve essere <b><u>attestata dal legale rappresentante dell'ente erogante.</u></b></p>

anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'art. 1, commi da 166 e 178 della l. 232/2016 maggiorato dello 0,20%.

<sup>11</sup> Con circolare del 16 aprile (a questo [link](#)), ABI ha indicato le modalità operative per la richiesta da parte degli istituti di credito: “[...]. Allo scopo si richiede che l’impresa beneficiaria compili (i) il modulo in corso di pubblicazione sui siti internet degli istituti ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento e (ii) il modulo di richiesta della garanzia (denominato “Allegato 4-bis”) già pubblicato sul sito istituzionale del Fondo all’indirizzo <https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-4-bis.docx> . Tali moduli dovranno essere compilati e trasmessi all’istituto di credito (la circolare suggerisce l’invio a mezzo PEC) corredati da copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto beneficiario (fermo restando che qualora fossero sottoscritti con firma digitale, ad esempio mediante smartcard, si ritiene non necessario l’invio tramite PEC e la produzione del documento di identità, se non a fini di compliance antiriciclaggio o qualora siano prodotte anche autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 455/02). Il modulo di richiesta della garanzia deve riportare (i) i dati dell’impresa (regione sociale, C.F., n. iscrizione CCIAA, codice ATECO2007, indirizzo email per comunicazioni) e anagrafici del legale rappresentante (ii) finalità dell’operazione, concordate con l’istituto di credito (iii) ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio contabile (sul punto i soggetti costituiti prima del 1 gennaio 2019 devono fare riferimento all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale; invece i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019 devono produrre un’autocertificazione ai sensi del d.P.R. 455/02 o altra idonea documentazione comprovante il dato – la circolare sul punto suggerisce la dichiarazione IVA annuale 2019), (iv) importo e amministrazione concedente di eventuali agevolazioni pregresse rientranti nella categoria “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato diverse da quelle concesse dal Fondo stesso (v) n. occupati medi annuali (ULA), (vi) totale attivo patrimoniale (da bilancio o dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile)”.

*LE IMPRESE IN CRISI*

Come già rilevato, un'importante innovazione del Decreto Liquidità è l'estensione della fruibilità garanzia del Fondo ad alcune imprese in difficoltà o già in difficoltà, gestite con i mezzi previsti dalla Legge Fallimentare italiana. Anche l'altra forma di garanzia introdotta, ossia la garanzia rilasciata da SACE (per la cui disamina si rinvia al prossimo paragrafo), ammette in certi casi l'accesso da parte di queste imprese: così facendo si aprono chiaramente spazi rilevanti per rivedere i piani e riconsiderare gli assetti del passivo discussi o definiti in precedenza.

Riteniamo opportuno soffermarci sul punto in quanto le due garanzie individuano queste imprese in crisi in modo sensibilmente diverso e, poiché l'accesso alla garanzia di SACE è previsto per le PMI in via sussidiaria all'accesso alla garanzia del Fondo, è astrattamente ipotizzabile che una impresa in crisi o già in crisi che non possa fruire di quest'ultima si possa avvalere dell'altra.

In particolare, la presentazione di un piano ex art. 67, co. 3, lett. d) l.f. (cd. *piano attestato*), la stipula di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. o l'ammissione ad un concordato in continuità ante 31.12.2019 e ancora pendenti (e quindi, quanto al piano attestato, non ancora integralmente eseguito; quanto all'accordo di ristrutturazione e al concordato, non ancora omologati) impediscono l'accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo. Tuttavia, non sembrano di per sé impedire l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE in quanto tale garanzia non è esclusa in relazione né al canone temporale o né al fatto giuridico indicato (presentazione del piano, stipula dell'accordo, ammissione al concordato).

Il ricorso alla garanzia SACE è invece escluso per quelle imprese che, al 31.12.2019, fossero cd. "*imprese in difficoltà*" come definite dalla disciplina comunitaria<sup>12</sup>, ossia (i) imprese oggetto di "procedure concorsuali" fondate sull'insolvenza e (ii) imprese che soddisfino le condizioni previste dal diritto concorsuale per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori. Quanto all'ipotesi (i), alla luce del vigente ordinamento concorsuale italiano:

- sull'espressione "procedure concorsuali", senza dubbio vi rientra il concordato preventivo ma - alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale vigente e nonostante la dottrina fatichi ancora a riconoscerlo unanimemente come *procedura concorsuale* continuando a valorizzarne la natura negoziale - non si può escludere anche l'accordo ex art. 182-bis l.f. che è stato espressamente qualificato procedura concorsuale dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 9087/2018, come pure con sentenza n. 1182/2018; senz'altro invece resta escluso il piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d. come anche

---

<sup>12</sup> Sulla più precisa disamina della definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'ordinamento comunitario, si rinvia alla nota 26.



riconosciuto dalla stessa Cass. 9087/2018 che quindi non impedisce di per sé l'accesso alla garanzia SACE;

- riguardo al riferimento ad imprese “oggetto” di procedura, si ritiene ragionevole richiamarsi agli orientamenti in tema di chiusura delle procedure concorsuali “minori”: secondo parte della giurisprudenza non sarebbe sufficiente l'omologa per considerare conclusa la procedura ma si renderebbe necessaria la completa esecuzione del piano (sul concordato, T. Arezzo, decr. 27.9.2016) o dell'accordo; tuttavia secondo la dottrina prevalente e altra parte della giurisprudenza (sul concordato, T. Padova, 16.7.2015, T. Ancona, 25.2.2015), entrambe confortate dall'interpretazione consolidata dell'Agenzia delle Entrate in tema di momento di emissione della nota di variazione IVA in relazione al credito concorsuale non soddisfatto (v. Circ. AE 17.4.2000 n. 27), sarebbe sufficiente la definitività – o passaggio in giudicato – del provvedimento di omologazione<sup>13</sup>;
- l'espressione “fondate sull'insolvenza”, in una prospettiva pragmatica e di *favor* per l'impresa al cui sostegno è destinata la misura in esame, dovrebbe ammettere quei concordati e accordi *ex art. 182-bis* l.f. il cui presupposto di apertura sia stato riconosciuto essere una crisi non sufficientemente grave da non essersi ancora declinata in insolvenza<sup>14</sup>. Un'interpretazione che consentirebbe l'accesso alla garanzia SACE alle imprese per le quali al 31.12.19 non fosse ancora omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione ma il ricorso a tali strumenti fosse conseguito ad una crisi non irreversibile.

Quanto all'ipotesi (ii) (*imprese che soddisfino le condizioni previste dal diritto concorsuale per l'apertura di tali procedure su richiesta dei creditori*) deve essere in concreto verificato se al 31.12.2019:

- sussisteva un'insolvenza (v. *supra*) e
- sussistevano i requisiti previsti dall'art. 1 l.f.<sup>15</sup> per la fallibilità, in quanto deve essere valorizzato il riferimento alla legittimazione del creditore all'apertura della procedura

---

<sup>13</sup> Che si ricorda interviene, quanto al concordato preventivo, se in assenza di opposizioni sin dall'emissione non essendo in tal caso reclamabile oppure, se siano state formulate opposizioni in sede di omologa, decorsi 30 giorni dalla Sua notifica a cura del debitore agli oppositori o comunque in assenza di notifica decorsi 6 mesi dalla pubblicazione del decreto *ex art. 327, co. 1, c.p.c.*; quanto all'accordo di ristrutturazione del debito, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione al Registro delle Imprese

<sup>14</sup> Sul punto si rammenta che l'attuale impianto normativo non definisce specificamente la crisi, presupposto per l'accesso a questi due istituti, ma la sola insolvenza come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

<sup>15</sup> Nei tre esercizi precedenti, attivo almeno pari a 300 mila euro oppure ricavi lordi almeno pari a 200 mila euro oppure, al momento della valutazione, debiti per almeno 500 mila euro.

concorsuale; con ciò, riducendo il perimetro delle potenziali procedure rilevanti al solo fallimento su istanza del creditore<sup>16</sup>.

Sia ben chiaro però che la predetta disamina vale esclusivamente con riferimento al presupposto relativo alla situazione di crisi con manifestazione in ambito concorsuale dell'impresa che intenda accedere alle garanzie: restano quindi da valutarsi gli altri presupposti per l'accesso alla misura (quanto a SACE, ad esempio, l'assenza di esposizioni deteriorate al 29.2.2020 – v. *infra*).

#### ULTERIORI PRECISAZIONI

In aggiunta a quanto riportato in tabella si segnala che:

- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari abilitati hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti della diffusione del Covid-19 su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo<sup>17</sup> la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- ai fini dell'accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo (ed in particolare per la determinazione del merito di credito laddove richiesto), andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario (e non quello andamentale), ossia:
  - per i soggetti beneficiari finali che adottano il regime di contabilità ordinaria: i dati degli ultimi due bilanci depositati o quelli delle ultime due dichiarazioni fiscali;
  - per i soggetti beneficiari finali che adottano il regime di contabilità semplificata: i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali.

In altri termini, per la valutazione del merito di credito non viene considerata (si badi bene, al solo fine della concessione della garanzia e non quindi da parte dell'ente finanziatore che potrà continuare ad utilizzare i propri modelli di valutazione basati anche sui dati relativi ai moduli andamentali) la situazione delle esposizioni pregresse e future del beneficiario verso il sistema creditizio;

---

<sup>16</sup> Si ricorda sul punto che il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione prevedono la sola legittimazione del debitore mentre il fallimento può essere dichiarato anche su istanza del pubblico ministero.

<sup>17</sup> Si rinvia al successivo paragrafo “*Imprese - Moratoria sui finanziamenti*” in tema di sospensione delle rate e dei canoni in scadenza per mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale o *leasing* in base all'art. 56, del Decreto Cura Italia, nonché all'accordo sottoscritto da ABI con le associazioni rappresentative dell'impresa italiana che ha esteso l'accordo per il 2019 al periodo in corso, in relazione ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2019 con riguardo alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e l'allungamento della scadenza dei finanziamenti.

- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'art. 10, comma 2, d.m. 6 marzo 2017 (rubricato “*Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia Piccole e Medie Imprese e articolazione delle misure di garanzia*”<sup>18</sup>);
- per le operazioni di **investimento immobiliare** nei settori **turistico-alberghiero** e delle **attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- sono prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard & Poor's, sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranches del portafoglio, come specificate al comma 2 dell'art. 13;
- viene prevista la possibilità di concedere i finanziamenti anche in favore delle imprese situate nelle Regioni che prevedano ancora il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo;
- viene concessa alle PMI che svolgano l'attività di operatori di microcredito *ex art. 111 TUB* la garanzia del Fondo nella misura massima dell'80% su finanziamenti loro concessi e finalizzati a consentire a tali operatori di concedere operazioni di microcredito in favore di beneficiari *ex art. 111 TUB* e d.m. 176/2014. Peraltro, viene aumentata la soglia dei finanziamenti che tali operatori possono rilasciare da 25.000 a 40.000 euro;
- la disciplina in deroga viene estesa in quanto compatibile alle garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in favore delle imprese agricole e del settore ittico. Si evidenzia infatti che tali imprese sono escluse dal novero dei beneficiari del Fondo e godono di un sistema omologo gestito da ISMEA;

---

<sup>18</sup> L'art. 10 del Decreto Liquidità prevede, in particolare, il versamento di commissioni al Fondo a fronte della garanzia concessa.

- per le modalità di presentazione della domanda di accesso alla garanzia, nonché per l'indicazione dei documenti da allegare alla medesima, si consiglia di consultare il sito della propria banca di riferimento.

#### *Garanzia erogata da SACE (art. 1 Decreto Liquidità)*

##### *FINALITÀ, GARANTE, OGGETTO E DOTAZIONE*

Al fine di assicurare liquidità alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19 con sede in Italia e diverse da banche o altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **SACE S.p.A.<sup>19</sup> (SACE) concede garanzie fino al 31 dicembre 2020** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti in qualsiasi forma**. L'importo totale che potrà essere garantito da SACE<sup>20</sup> a favore delle imprese è pari a 200 miliardi di euro, di cui **almeno 30 miliardi destinati al supporto di Piccole e Medie Imprese<sup>21</sup>**.

##### *PICCOLE E MEDIE IMPRESE: IL RAPPORTO TRA LA GARANZIA SACE E IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI*

Con riferimento alle PMI, la disciplina della garanzia SACE specifica quanto segue:

- nella nozione di PMI sono inclusi **i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA**,
- la garanzia "SACE" viene rilasciata agli istituti di credito e finanziari per finanziamenti alle PMI che **abbiano "pienamente utilizzato la loro capacità di accesso" al Fondo di garanzia per le Piccole e Medie imprese** di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della l. 662/96. Il riferimento è anche a quanto disposto dallo stesso Decreto Liquidità<sup>22</sup> in forza del quale il ricorso al Fondo (altra forma di garanzia a favore degli istituti finanziari e di credito per l'erogazione dei finanziamenti alle imprese) è stato reso gratuito, con

---

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Liquidità "SACE S.p.A. concorda con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia". In considerazione del ruolo strategico affidato a SACE viene previsto l'obbligo di consultare preventivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

<sup>20</sup> SACE viene a sua volta garantita dallo Stato con propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

<sup>21</sup> Sulla definizione si rimanda alla precedente nota 2.

<sup>22</sup> Come già dal Decreto Cura Italia, la cui disposizione modificativa della disciplina del Fondo dal Decreto Liquidità viene abrogata e sostituita da una disciplina ancor più di favore (v. *supra*).

innalzamento della soglia di finanziamento complessivamente assistito dalla garanzia da 2,5 a 5 mln. euro per ciascuna impresa. Ne consegue che la garanzia “SACE” prevista dal Decreto Liquidità, limitatamente alle PMI interviene solo qualora l’ammontare complessivamente garantito (anche considerati finanziamenti già erogati in passato e ancora in corso) ecceda i 5 mln. o comunque il plafond disponibile per quell’impresa e per quel tipo di operazione (sul punto si rimanda al precedente confronto tra le due misure per il caso di parziale rifinanziamento del debito esistente – v. *supra*) oppure la PMI non possa del tutto accedere al Fondo in relazione condizioni soggettive o relative al finanziamento; l’istituto di credito che intenda concedere il finanziamento è quindi **tenuto** a richiedere ed avvalersi preventivamente della garanzia del Fondo, qualora possibile, prima di poter richiedere la garanzia di SACE.

È opportuno inoltre segnalare che tra le due garanzie ci sono alcune differenze:

- la garanzia del Fondo è gratuita mentre la garanzia SACE prevede commissioni, per quanto limitate (v. tabella *infra*) – che saranno poste a carico dell’impresa; il beneficiario dovrebbe quindi ragionevolmente attendersi un diverso e miglior trattamento sulla parte assistita dal Fondo rispetto a quella assistita da SACE;
- sia il Fondo, sia SACE garantiscono (in forza della disciplina introdotta dal Decreto Liquidità) il 90% dell’ammontare dei finanziamenti di nuove risorse al medesimo tipo di impresa; tuttavia nelle operazioni che prevedano anche il rifinanziamento del debito pregresso le condizioni cambiano: mentre SACE prevede solo che l’operazione non sia tesa esclusivamente al rifinanziamento del debito, rendendosi sufficiente al fine una differenza anche minima tra l’esposizione complessiva pre e post finanziamento garantito, il Fondo richiede anzitutto che almeno il 10% del finanziamento non sia destinato al rifinanziamento del debito pregresso; inoltre qualora la garanzia sia diretta (in altri termini, il Fondo è il garante dell’istituto di credito), questa copre solo l’80% dell’ammontare (mentre in forma indiretta - e quindi come riassicurazione di quanto garantito da un Confidi – torna al 90%);
- per la garanzia del Fondo non sono previste alcune limitazioni invece previste per la garanzia SACE in termini di finalità del finanziamento e di impegni che deve assumere l’impresa beneficiaria (riassunti nella tabella qui di seguito).

## CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA SACE

SACE<sup>23</sup> concede la garanzia alle condizioni indicate nella tabella che segue.

<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Rimborso di capitale, interessi ed oneri accessori, fino all'importo massimo garantito, di finanziamenti nuovi di qualsiasi natura
<b>PERIODO RILASCIO</b>	Finanziamenti erogati a partire dal 9 aprile 2020 La garanzia potrà essere rilasciata sino al 31 dicembre 2020
<b>DURATA FINANZIAMENTO</b>	Massimo 6 anni. Possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata massima di 24 mesi.
<b>REQUISITI IMPRESA BENEFICIARIA</b>	(i) al <b>31 dicembre 2019</b> : non classificabile come <u>impresa in difficoltà</u> , e (ii) al <b>29 febbraio 2020</b> : non risultante tra le <u>esposizioni deteriorate</u> presso il sistema bancario  (sulle nozioni di impresa in difficoltà e esposizioni deteriorate, v. <i>infra</i> l'approfondimento successivo alla presente tabella <i>sub a</i> ).
<b>IMPORTO MASSIMO AGGREGATO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA<sup>24</sup></b>	Il maggiore tra: (i) <b>25% del fatturato</b> annuo <b>in ITALIA</b> dell'impresa relativo al <b>2019</b> risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale; (ii) <b>2x costi del personale</b> sostenuti <b>in ITALIA</b> relativi al <b>2019</b> da bilancio o da dati certificati (se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio). Se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.
<b>IMPEGNI IMPRESA BENEFICIARIA</b>	(i) <b>Rinuncia all'approvazione della distribuzione dei dividendi</b> o al riacquisto di azioni nel corso del 2020; (ii) Gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (e quindi attraverso un coinvolgimento attivo delle organizzazioni sindacali nelle ristrutturazioni dell'organizzazione).

<sup>23</sup> Che svolgerà per compito del Ministero dell'Economia e delle Finanze le attività relative all'escussione della garanzia ed al recupero dei crediti nei confronti dei beneficiari che si rendessero in futuro inadempienti richiedendo l'intervento del garante.

<sup>24</sup> Se l'impresa beneficiaria appartiene ad un **gruppo** (anche se operativo sia in Italia che all'estero) deve essere considerato **il 25% del fatturato del gruppo in Italia e i costi del personale sostenuti in Italia dal gruppo**.

<b>CARATTERISTICHE PRESTITO ASSITTO DA GARANZIA</b>	Nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020 per <u>capitale, interessi ed oneri accessori</u> fino all'importo massimo garantito. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere <u>costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia</u> , come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. Il piano di ammortamento stabilito deve essere italiano e periodicità trimestrale nel pagamento delle rate (fine trimestre solare)			
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA<sup>25</sup></b>	Imprese con <b>meno di 5000 dipendenti</b> in Italia e <b>valore del fatturato fino a 1,5 miliardi</b> di euro  90%	Imprese con <b>più di 5.000 dipendenti</b> in Italia e <b>valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi</b> di euro  80%	Imprese con valore del <b>fatturato superiore a 5 miliardi</b> di euro  70%	
<b>COMMISSIONI (sull'importo garantito)</b>	<b>PMI</b>		<b>NON PMI</b>	
	I anno: 0,25%		I anno: 0,50%	
	II - III anno: 0,50%		II - III anno: 1,00%	
	IV - V - VI anno: 1,00%		IV - V - VI anno: 2,00%	
In ogni caso, le commissioni <b>devono essere limitate al recupero dei costi</b> sostenuti dall'ente erogante.				

**Nota bene:** le commissioni richiamate sono quelle dovute dall'impresa per il rilascio della garanzia e quindi si vanno a sommare a quelle per il finanziamento garantito.

Quanto invece al costo del finanziamento così garantito, dovrà essere inferiore a quello che avrebbe sostenuto il beneficiario in assenza della garanzia per medesima che allo scopo l'istituto finanziario o di credito sarà tenuto a documentare ed attestare espressamente.

Sulla disciplina richiamata si specifica inoltre:

- nozione di impresa in difficoltà e di credito deteriorato:** con riferimento ai requisiti dell'impresa finanziata il concetto di **impresa in difficoltà** deve essere riferito alle definizioni previste dal Regolamento UE n. 651/2014, dal Regolamento UE n. 702/2014

<sup>25</sup> Nel caso in cui l'impresa beneficiaria appartenga ad un **gruppo** (anche se operativo sia in Italia che all'estero) devono essere considerati **il fatturato complessivo del gruppo** e **i dipendenti del gruppo in Italia**.

e dal Regolamento UE n. 1388/2014<sup>26</sup>; per **crediti deteriorati** si intendono invece quelli vantati da intermediari finanziari nei confronti di soggetti cd. “*non performing*” dalla disciplina europea (Regolamento UE 680/2014)<sup>27</sup>.

- b) **cumuli di finanziamenti**: nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia avuto accesso a più finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, il cumulo dei vari importi finanziati dovrà comunque rispettare detti limiti. Se l'impresa appartiene ad un gruppo devono essere considerati i valori su base consolidata. Qualora l'impresa medesima (o il gruppo) sia beneficiaria di più finanziamenti garantiti, gli importi devono essere cumulati;
- c) **non ammissibile il mero rifinanziamento del debito pregresso**: il soggetto finanziatore deve dimostrare che, all'esito del rilascio del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo delle esposizioni debitore nei confronti del soggetto finanziato risulti

---

<sup>26</sup> I citati Regolamenti stabiliscono che l'*impresa in difficoltà* è un'impresa che si trovi in almeno una delle seguenti circostanze: **a)** nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), **qualora abbia perso più della metà del capitale sociale** sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (vale a dire, per l'Italia, le società per azioni) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione (ossia la differenza tra il prezzo di emissione di titoli ed il loro relativo valore nominale); **b)** nel caso di **società con soci illimitatamente responsabili** per i debiti della società, diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato, **qualora abbia perso più della metà dei fondi propri**, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della predetta direttiva 2013/34/UE (ossia, per l'Italia, le S.n.c. e le S.a.s.); **c)** qualora **l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza** o **soddisfi le condizioni** previste dal diritto nazionale **per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori**; **d)** qualora l'impresa **abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione**; **e)** nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: (i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e (ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

<sup>27</sup> V. nota 4.



- superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 (in altri termini, i pagamenti e le compensazioni ordinariamente disposti e previsti nell'intervallo di tempo considerato);
- d) **novità dei finanziamenti**: i finanziamenti garantiti devono essere concessi all'impresa **successivamente** al 9 aprile 2020;
- e) **conto corrente destinato al finanziamento**: il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione su un conto corrente dell'impresa richiedente sul quale potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento;
- f) **finanziamenti erogati prima della concessione della garanzia**: nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 17 maggio 2020 la delibera e l'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore potranno avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all'emissione della stessa. Il rischio di conformità del finanziamento alla normativa e di disponibilità dei fondi rimarrà in tali casi esclusivamente a carico del soggetto finanziatore, il quale avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per richiedere la garanzia di SACE in relazione ai finanziamenti già erogati nel periodo di cui sopra;
- g) **tipo di garanzia**: la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito. Come già evidenziato in apertura, proprio attraverso la mitigazione del rischio il governo intende stimolare l'erogazione del credito consentendo agli enti eroganti – a parità di condizioni del beneficiario, dell'operazione e di garanzia “terze” – di rendere disponibili maggiori somme nel rispetto della disciplina di vigilanza di derivazione comunitaria, che si ricorda prevede una relazione tra l'ammontare massimo erogabile per singola operazione e il patrimonio dell'istituto; relazione che varia proprio in base al merito di credito e alla presenza di garanzie. A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.

Ai fini dell'accesso alla garanzia vengono previsti due distinti procedimenti:

- una procedura “**semplificata**” destinata alle imprese con **meno di 5.000 dipendenti in Italia** e con un ammontare di **fatturato inferiore ad euro 1,5 miliardi**: in questo caso il soggetto che voglia accedere al beneficio della garanzia dovrà presentare la propria

richiesta<sup>28</sup> all'ente finanziatore il quale, a seguito di apposita delibera, richiederà a SACE il rilascio della garanzia e che a sua volta valuterà la richiesta e nel caso rilascerà il beneplacito;

- una procedura ordinaria destinata alle **imprese che superino i parametri di cui al punto precedente**, per le quali il rilascio della garanzia è subordinato all'**emissione di un decreto da parte del Ministro delle Economia e delle Finanze**, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria svolta da SACE<sup>29</sup>.

Si segnala infine che sul sito di SACE è disponibile per gli operatori eventualmente interessati un simulatore in grado di restituire l'importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari riferiti al 2019 e comunicati dall'impresa<sup>30</sup>.

## Imprese - Moratoria sui finanziamenti

*La sospensione delle rate e dei canoni prevista dal Decreto Cura Italia (Art. 56 Decreto Cura Italia)*

Il d.l. 18/2020 ha previsto una serie di misure di sostegno finanziario **per le SOLE imprese che abbiano ENTRAMBI i seguenti requisiti:**

---

<sup>28</sup> Un *facsimile* della richiesta di finanziamento è contenuto nell'allegato 1 alle Condizioni Generali della Garanzia Italia, consultabili in allegato alla circolare ABI del 21 aprile 2020 ([https://www.abi.it/DOC\\_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000766%2021%20aprile%202020.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000766%2021%20aprile%202020.pdf)). La richiesta dovrà contenere talune necessarie informazioni tra le quali si menzionano, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti alla diffusione del Covid-19, l'attestazione sulle finalità del finanziamento, la dichiarazione sul rispetto dei limiti dell'importo richiesto, l'attestazione circa l'assenza di procedimenti e/o condanne in capo all'impresa beneficiaria e di procedimenti per reati quali corruzione o frode fiscale nei confronti dei soggetti con posizioni apicali.

<sup>29</sup> Per l'emissione di detto provvedimento verrà valutato il ruolo rivestito dall'impresa rispetto ai seguenti profili (1) contributo allo sviluppo tecnologico; (2) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (3) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (4) impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro; (5) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva e strategica.

<sup>30</sup> Per accedere al simulatore, consultare il sito <https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia>.

1. imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia (G.U. del 17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi<sup>31</sup>;
2. siano microimprese o piccole e medie imprese (compresi professionisti e ditte individuali<sup>32</sup>), aventi sede in Italia, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Per tali imprese sono state previste alcune misure automatiche<sup>33</sup>; la sospensione delle rate di mutui, finanziamenti e *leasing* **deve invece essere espressamente richiesta.**

In particolare si tratta di una sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni in scadenza per mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale o *leasing*<sup>34</sup>. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese possono anche limitare la richiesta di sospensione ai soli rimborsi in conto capitale continuando a rimborsare la quota interessi<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> V. nota 4.

<sup>32</sup> Sul punto, v. nota 2. I dubbi interpretativi sull'estensione a professionisti e ditte individuali (se da un lato la Raccomandazione non fa distinzione ed anzi fa riferimento al mero svolgimento di una "attività economica" "a prescindere dalla forma giuridica rivestita", dall'altra l'ordinamento interno sino ad oggi non ha riconosciuto *tout court* questa estensione ed anzi, laddove abbia stabilito di applicare ai professionisti normative che richiamano la Raccomandazione, ha dovuto espressamente prevedere l'equiparazione - e.g. art. 41 della Legge 234/2012, come modificato dalla "Legge di stabilità 2016" - che estende la fruibilità di fondi europei ai liberi professionisti "*in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica*") possono ritenersi ragionevolmente superati a seguito dei chiarimenti forniti dal MEF il 22 marzo (<http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/>), ripresi dalla circolare ABI del 24 marzo 2020 ([https://www.abi.it/DOC\\_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000593\\_24%20marzo2020.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000593_24%20marzo2020.pdf)), con cui questi soggetti sono stati espressamente ricompresi tra i beneficiari della misura in esame.

<sup>33</sup> (i) L'impossibilità per gli istituti di credito di revocare fino al 30 settembre 2020 l'apertura di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020; (ii) la proroga sino al 30 settembre 2020 della scadenza dei prestiti non rateali (*bullet*).

<sup>34</sup> Le operazioni oggetto delle misure di sostegno dovrebbero essere facilitate dalla possibilità per il soggetto finanziatore di ricorrere alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) L. 662/1996, per un importo massimo del 33%.

<sup>35</sup> Sul punto si ricorda che già ABI con le associazioni rappresentative dell'imprenditoria in data 6 marzo 2020 ha sottoscritto un addendum all'attuale accordo per il credito 2019 del 15 novembre 2018 che **ha esteso la misura Imprese in Ripresa 2.0 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati a imprese**

Per giovare delle predette misure l'impresa **dovrà presentare una specifica richiesta corredata da un'autocertificazione** ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in cui dichiara di aver subito una **temporanea carenza di liquidità** in conseguenza della diffusione del Covid-19.

In questo momento in cui non è possibile o particolarmente difficile recarsi fisicamente presso gli uffici o le filiali, si consiglia:

- di contattare il proprio riferimento presso gli uffici o le filiali; nel caso previo esame del sito internet dell'istituto di credito o finanziario: in alcuni casi sono stati infatti attivati numeri o contatti dedicati; ciò in quanto alcuni soggetti hanno già predisposto la propria modulistica e/o una procedura specifica per gestire le richieste;

---

**danneggiate dall'emergenza Covid-19** (v. *infra* nel testo). Tale misura, sempre per le PMI, consente la sospensione del rimborso della **SOLA quota capitale** dei finanziamenti e l'allungamento della scadenza degli stessi. Si ricordano alcuni punti dell'accordo:

2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali [...]

2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni *non-performing*, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. [...]

2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione [...]

2.2.1. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing). [...]

2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto. [...]

2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento

2.3.1 L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione *ex art. 43 del TUB*, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.

2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'art. 48-*bis* del D.lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. [...]

- di sottoscrivere le richieste in quanto possibile con firma digitale. Si segnala che allo scopo:
  - può essere utilizzata la *smartcard* rilasciata dalle camere di commercio al legale rappresentante in sede di costituzione delle società e/o iscrizione dell'impresa al registro delle imprese. La *smartcard* infatti contiene un certificato di firma digitale; è necessario un lettore da collegare al pc (reperibile anche online) e un software (ad esempio DiKe GoSign di Infocert - <https://www.firma.infocert.it/prodotti/dikegosign.php>);
  - le Tessere Sanitarie – Carte Nazionali Servizi (TS-CNS) consentono, sempre attraverso il lettore ed un software (CSR – Manager, vd. ad esempio la pagina di Lombardia Informatica - Regione Lombardia: <https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS>) l'apposizione di firma elettronica avanzata; si precisa tuttavia che per questo tipo di firma non vi è equivalenza rispetto alla firma autografa come invece con la firma digitale (o firma qualificata); inoltre si rende necessario aver già richiesto presso gli sportelli della Regione o dell'ASL un codice PIN per l'utilizzo della tessera per i servizi online;
  - chi dispone di SPID, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (<https://www.spid.gov.it/>), può richiedere ad alcuni provider di firma digitale il rilascio della stessa con procedure agevolate e molto rapide;
- qualora non si disponga di firma digitale, si consiglia di sottoscrivere la stampa del documento, allegare la propria carta di identità e trasmettere il tutto tramite PEC in modo da garantire perlomeno la provenienza;
- inviare la richiesta a mezzo PEC all'istituto di credito o all'intermediario finanziario di riferimento; ciò in quanto la PEC, come per la Raccomandata A.R., garantisce l'avvenuto ricevimento con l'invio di una ricevuta avente valore legale e la data certa del ricevimento. Tutte le imprese dovrebbero essere dotate di PEC in quanto la legge italiana impone all'impresa di dotarsi di un domicilio digitale; in ogni caso, qualora fosse necessario alcuni provider si sono resi disponibili in questo periodo di emergenza ad attivare gratuitamente caselle PEC (si veda il sito [www.solidarietadigitale.it](http://www.solidarietadigitale.it) – si segnala ad esempio InfoCert <https://www.infocert.it/solidarieta-digitale/>). Per reperire la PEC dell'istituto di credito o finanziario, si può ricorrere al registro nazionale INIPEC

(<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecc/companies>), dove la si può reperire con una ricerca a mezzo codice fiscale (che può essere rinvenuto nella documentazione contrattuale o nelle comunicazioni ricevute).

- inviare o contestualmente (alcune caselle PEC non lo consentono) o separatamente, copia di quanto inviato all'indirizzo email del proprio ordinario gestore, della filiale o dell'ufficio di riferimento.

#### *L'Accordo per il Credito ABI – sospensione e allungamento “Imprese in Ripresa 2.0”*

Prima dell'emanazione del Decreto Cura Italia, ABI ha sottoscritto con le associazioni rappresentative dell'impresa italiana un protocollo che ha esteso l'Accordo per il credito 2019 al periodo in corso ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

L'Accordo per il Credito prevede sempre per le PMI le cui esposizioni non siano classificate come *non performing*<sup>36</sup> (i) la **sospensione fino a un anno** (e non fino a settembre) il pagamento della **quota capitale** delle rate dei finanziamenti (quindi non la quota interessi); (ii) **l'allungamento della scadenza dei finanziamenti**.

Il protocollo di estensione stabilisce che le condizioni previste dall'Accordo per il Credito, per accedere alle due misure (denominate “Imprese in Ripresa 2.0”), restano valide<sup>37</sup>.

È importante precisare anzitutto come Imprese in Ripresa 2.0 preveda due misure: una sospensione delle rate, come il d.l. 18/2020, e una rimodulazione del piano di ammortamento con allungamento del medesimo (l'allungamento) che invece il Decreto Cura Italia non prevede (v. *infra*).

Si segnalano di seguito le principali differenze tra la sospensione prevista dall'Accordo per il Credito e la sospensione disposta dall'art. 56 del Decreto Cura Italia:

- riguarda i “finanziamenti a medio lungo termine (mutui)” e i *leasing* in essere al 31 gennaio 2020 mentre il d.l. 18/2020 riguarda i mutui, finanziamenti e *leasing* con rate in scadenza prima del 30 settembre;
- è limitato alla sola quota capitale e quindi gli interessi convenzionali devono essere versati alle scadenze pattuite (il d.l. 18/2020 consente di scegliere tra questa ipotesi e la

---

<sup>36</sup> V. ancora nota 4.

<sup>37</sup> Si rinvia alla nota 35 in cui vengono riportate le principali condizioni.

sospensione anche della quota interessi); ne deriva che la sospensione determina una mera traslazione del piano di ammortamento quanto alla quota capitale e una coerente posticipazione del riscatto per i leasing;

- il periodo massimo di sospensione è di 12 mesi; il d.l. 18/2020 prevede una sospensione sino al 30 settembre;
- l'agevolazione non può essere concessa per finanziamenti per cui è stata già ottenuta una sospensione nei 24 mesi precedenti; nulla prevede il Decreto Cura Italia in merito;
- non è prevista la condizione della carenza di liquidità dovuta al Covid-19 da attestare con autocertificazione; tuttavia è comunque previsto che si tratti di imprese "danneggiate dall'emergenza epidemiologica "Covid-19";

Quanto invece all'allungamento, si precisa che:

- si tratta di una misura prevista per i mutui ma anche per le linee di credito a breve (escluse dalla sospensione), come le anticipazioni (ad esempio il cd. castelletto o SBF); si precisa che il d.l. 18/2020 prevede per tali linee di credito il divieto per l'istituto di revocarle sino al 30 settembre (senza necessità che venga fatta richiesta da parte dell'impresa).
- il periodo massimo previsto, quanto ai mutui, è pari alla durata residua del piano di ammortamento; quanto alle linee a breve, 270 giorni; quanto al credito agrario di conduzione, 120 giorni;
- resta la condizione per cui deve trattarsi di finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

## Privati - Agevolazioni relative a finanziamenti e mutui

*Estensione e agevolazioni al ricorso al fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. "fondo Gasparrini") (art. 54 Decreto Cura Italia e art. 12 Decreto Liquidità)*

Il Decreto Cura Italia è intervenuto sull'accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", istituito e disciplinato dall'art. 2, commi 475-480, L. 244/2007<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Trattasi di un Fondo istituito presso il MEF che prevede la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa qualora i beneficiari presentano i seguenti requisiti: (i) titolarità di un mutuo non superiore a 25.000 euro in ammortamento da almeno un anno; (ii) ISEE non superiore a 30.000 euro; (iii) l'immobile in oggetto non deve avere le caratteristiche di un bene di lusso; (iv) il beneficiario deve essere soggetto ad uno dei seguenti eventi: a) cessazione del rapporto di lavoro; b) cessazione rapporti di lavoro *ex art. 409, n. 3, c.p.c.* (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per

Il Decreto ha in particolare previsto che:

- per la durata di 9 mesi dalla sua entrata in vigore (17 marzo 2020) il Fondo si estenda anche ai lavoratori autonomi<sup>39</sup> e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato, purché tale riduzione:
  - sia superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019;
  - sia avvenuta in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data della domanda;
  - sia conseguenza delle restrizioni alla propria attività dovute alle disposizioni delle Autorità in tema di Covid-19;
- per l'accesso al Fondo, in deroga alla disciplina generale, non viene richiesta la presentazione dell'ISEE a chiunque ne faccia richiesta;
- su richiesta del mutuatario gli interessi compensativi (ossia gli interessi ordinariamente dovuti, non quindi gli interessi di mora per ritardi nei pagamenti) possono essere pagati dal Fondo nella misura del 50% degli interessi complessivamente maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

In deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo è **ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità.**

Si segnala infine che la Legge di Conversione del Decreto Cura Italia ha precisato che:

- sono ammissibili alla garanzia mutui di importo non superiore a 400.000 euro;
- la sospensione del pagamento delle rate può inoltre concessa anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;

---

giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione; c) morte o handicap grave ovvero invalidità civile non inferiore all'80%.

<sup>39</sup> Come chiarito dall'art. 56 del Decreto Liquidità, per "lavoratori autonomi" si intendono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, l. 335/1995.



- la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), L. 147/2013<sup>40</sup>.

*Accordo ABI – Associazioni sindacali per l'anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali*

Il 30 marzo 2020 ABI ha siglato un **accordo** con le organizzazioni sindacali<sup>41</sup> allo scopo di disciplinare l'anticipazione del trattamento ordinario di integrazione salariale "ex Covid-19" introdotto dall'art. 19 del Decreto Cura Italia e confermare l'anticipazione (prevista sin da una convenzione del 2009) anche per i trattamenti di CIGS, anche in deroga.

Va rilevato anzitutto che l'accordo prevede una serie di modalità operative di massima lasciando ai singoli istituti di credito sia la predisposizione di appositi prodotti destinati, sia la possibilità di fornire ulteriori soluzioni.

L'anticipazione è direttamente destinata al lavoratore, quale destinatario del pagamento previsto da parte dell'INPS; tuttavia è previsto che le banche si avvalgano della collaborazione del datore di lavoro al fine di agevolare l'iter di erogazione.

L'accordo prevede che, salvo predisposizione di altri prodotti simili, l'anticipazione possa avvenire tramite apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a euro 1.400 parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (da riparametrarsi, quindi, sull'effettivo trattamento previsto per il dipendente). L'apertura di credito si estinguerà a seguito del versamento da parte di INPS del trattamento dovuto al dipendente sul conto corrente di appoggio. Il conto di appoggio è quello indicato dal datore di lavoro nei moduli di richiesta di accesso all'ammortizzatore sociale (in particolare i mod. SR41); è tuttavia necessario, come chiarito da Circolare del 23 aprile scorso di ABI<sup>42</sup> che il lavoratore richiedente invii all'INPS, al datore di lavoro e per conoscenza all'istituto di credito una comunicazione con cui assuma l'impegno a (i) indicare irrevocabilmente, nel mod. SR41, l'accredito su tale conto come modalità prescelta per

---

<sup>40</sup> Trattasi del Fondo istituito presso il MEF volto alla concessione di garanzie che coprano fino al 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l'acquisto degli immobili adibiti a prima casa, nonché per gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari.

<sup>41</sup> L'accordo può essere scaricato al seguente link: [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitiva-2.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitiva-2.pdf)

<sup>42</sup> [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/DSL-UCR-USP-000789%2023%20aprile.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/DSL-UCR-USP-000789%2023%20aprile.pdf)

il pagamento diretto del trattamento e (ii) a fornire alla banca copia di tale comunicazione o un'attestazione del datore di lavoro di aver effettivamente provveduto ad inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate telematicamente a INPS.

Con un'integrazione del 7 aprile, l'accordo è stato esteso al trattamento erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato. Più in generale, l'anticipazione degli assegni erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali segue un iter leggermente diverso in termini di documentazione da predisporre e inoltrare.

*Accordo ABI – Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dell'evento epidemiologico da Covid-19*

Il 21 aprile 2020 ABI ha siglato un **accordo** con alcune Associazioni dei Consumatori<sup>43</sup> che amplia le misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti colpiti dal Covid-19, prevedendo specifici **benefici per i prestiti ed i mutui impossibilitati a beneficiare del fondo Gasparrini di cui all'art. 12 del d.l. 18/2020**.

Vengono di seguito trattate le principali caratteristiche dell'accordo.

- **Ambito dell'intervento:** prestiti chirografari a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020, mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale che **non rientrano nei benefici previsti dal fondo Gasparrini** o che, pur essendo stati concessi per l'acquisto dell'abitazione principale, non presentano le caratteristiche idonee all'accesso al fondo medesimo<sup>44</sup>. Il prestito e/o il mutuo possono essere concessi da qualsiasi banca o intermediario finanziario di cui all'art. 106 del TUB.

---

<sup>43</sup> L'accordo può essere scaricato al seguente link:  
[https://www.abi.it/DOC\\_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/ACCORDO%20sospensioni%20mutui%20liquidit%c3%a0%20Covid%2019%20%2021%2004%202020%20FIRMATO%20e%20MODULO%20di%20domanda.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/ACCORDO%20sospensioni%20mutui%20liquidit%c3%a0%20Covid%2019%20%2021%2004%202020%20FIRMATO%20e%20MODULO%20di%20domanda.pdf)

<sup>44</sup> Sono inclusi i finanziamenti cartolarizzati ai sensi della L. 130/1999, ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della L. 130/1999 e i mutui oggetto di probabilità ai sensi dell'art. 120 quater del TUB, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.

Rimangono invece **esclusi dal beneficio:** (i) i finanziamenti già classificati come "credito deteriorato" (per la definizione v. nota 4) o con rate insolute al 31 gennaio 2020, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; (ii) i finanziamenti

- **Caratteristiche dell'intervento:**
  - **sospensione della quota capitale** del finanziamento per una durata **non superiore ai 12 mesi** (anche attraverso più sospensioni di durata inferiore, che congiuntamente non superino i 12 mesi), su richiesta dell'intestatario del finanziamento da presentare **entro il 30 giugno 2020** (o altra data successiva, ove stabilita dall'Autorità) al finanziatore;
  - per coloro che abbiano già beneficiato di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, è possibile richiedere la sospensione ai sensi dell'accordo in oggetto purché il beneficiario sia in regola con i pagamenti così come previsti dal piano di ammortamento
  - **la quota interessi**, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione, **viene rimborsata alle scadenze originarie**;
  - nel periodo di sospensione vengono incluse anche le eventuali rate scadute e non pagate successivamente al 31 gennaio 2020;
  - la **sospensione non determina** l'applicazione di **commissioni o interessi di mora** per il periodo in oggetto, tranne nel caso in cui il beneficiario non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie;
  - durante la sospensione restano valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine, qualora incluse nel contratto di mutuo o finanziamento;
  - durante la sospensione il beneficiario può chiedere in qualsiasi momento il riavvio del piano di ammortamento;
  - il processo di ammortamento riprende al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio da parte del cliente.
- **Ipotesi in cui poter richiedere l'accesso al beneficio di cui all'accordo in esame:**
  - **cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di

---

che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata), tra i quali non vengono tuttavia ricompresi i mutui garantiti dal Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lett. c, L. 147/2013 (v. nota 40), che possono accedere alla presente garanzia qualora non rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Gasparrini; **(iii)** i finanziamenti per i quali sia stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso; le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.

- vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo<sup>45</sup>, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- **cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.**<sup>46</sup>, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  - **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito<sup>47</sup>, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020;
  - **morte** o insorgenza di **condizioni di non autosufficienza**;
  - per i soli **lavoratori autonomi e liberi professionisti**<sup>48</sup>, una **riduzione del fatturato** in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, **superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019**, dovuta alla chiusura o alla restrizione della propria attività causata dall'attuazione delle disposizioni adottate per l'emergenza Covid-19.
- **Modalità di presentazione della richiesta:** il soggetto che intende avvalersi del beneficio deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la quale dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari del finanziamento nonché dai garanti o dagli eredi, corredata dalla

---

<sup>45</sup> Sul punto di ricorda che il Decreto Cura Italia ha tuttavia sospeso l'efficacia di misure di licenziamento nel periodo in corso – in merito si rinvia al nostro vademecum sul Decreto nella sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito [www.danovi.com](http://www.danovi.com).

<sup>46</sup> Trattasi di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

<sup>47</sup> A titolo di esempio CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito (in generale, i cd. “ammortizzatori sociali in deroga”).

<sup>48</sup> Si intende per “**lavoratore autonomo**” il soggetto iscritto alla gestione speciale dell'Assicurazione generale obbligatoria, non titolare di pensione e non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad eccezione della Gestione separata presso l'INPS, come nel caso degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti etc.). Si intende per “**libero professionista**” il soggetto iscritto ad un ordine professionale, ovvero il soggetto aderente ad un'associazione professionale di cui all'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi di quest'ultima legge.

documentazione comprovante la sussistenza di una delle situazioni di cui al punto che precede.

**Modalità di formalizzazione:** trattandosi di contratti stipulati con il pubblico e non con imprese, la formalizzazione delle eventuali modifiche contrattuali intervenute a seguito dell'applicazione della moratoria in esame potrà essere effettuata con le modalità previste dall'art. 4 del d.l. 23/2020 (*"Sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato"*) che si ricorda brevemente prevede la stipula attraverso la trasmissione di una dichiarazione di assenso del privato a mezzo posta elettronica o altro strumento idoneo, accompagnato da copia di un documento di identità, che faccia riferimento ad un contratto identificabile<sup>49</sup>.

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

**Studio Danovi Professionisti Associati**

---

<sup>49</sup> In merito si rinvia al nostro *vademecum* sul Decreto Liquidità, pubblicato nella sezione *Knowledge Sharing* del nostro sito [www.danovi.com](http://www.danovi.com)